

INFORMAZIONI GENERALI

L'istanza di rateazione deve essere unica e comprendere tutti i debiti accertati alla data di presentazione della stessa e non iscritti a ruolo.

La domanda è ammissibile per debiti non inferiori a € 1.000,00 e per un massimo di 24 rate.

Non possono essere ammessi al beneficio della rateazione i soggetti che non abbiano osservato i piani di rateazione concessi nel biennio precedente.

L'autorizzazione delle rateazioni per importi fino a € 258.000,00 e per un numero di rate non eccedenti le dodici mensilità è concessa dal Dirigente della Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'istante.

L'autorizzazione delle rateazioni per importi eccedenti € 258.000,00 e per un numero di rate superiori alle dodici mensilità e fino a 24 è concessa dal Dirigente regionale; l'istanza deve comunque essere presentata alla Sede INAIL competente in base alla sede legale dell'istante.

Nei seguenti casi, tassativamente elencati dal legislatore, è inoltre possibile richiedere la rateazione fino a 36 rate, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti
- procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo
- trasmissione agli eredi dei debiti contributivi
- carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali, ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o convenzioni
- carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o di settore, quando l'importo oggetto della dilazione risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali
- ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi, non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale)
- contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a vari titoli e con scadenze concomitanti.

Nei seguenti ulteriori casi è possibile chiedere la rateazione fino a 60 rate, sempre previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo;
- fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine stabilito dall'art. 124, comma 1, del codice penale .

In caso di istanza di rateazione eccedente le 24 mensilità deve essere prestata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari iscritti nell'apposito elenco speciale.

Per ulteriori dettagli : Circ. INAIL n.44/2004; Circ. INAIL n. 60/2008